

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

Il Presidente della Regione
Assessore *ad interim*
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 32 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, integrativo dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in virtù del quale *gli enti locali sono obbligati a rendicontare, nei modi ed entro i termini previsti dall’art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche la quota parte dei contributi straordinari erogata dalla Regione a titolo di anticipazione*, pena obbligo di restituzione delle somme erogate in caso di inadempienza;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 156, comma 2;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale la Giunta Regionale, tra l’altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO l’articolo 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, il quale prevede che *“È autorizzata, per l’esercizio finanziario 2025, la spesa di 700 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti, che hanno subito maggiori oneri finanziari dovuti all’aumento dei costi per personale, energia, raccolta e conferimento rifiuti e che per effetto della sentenza della Corte costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.”*;

VISTO l'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 per effetto del quale sono state apportate al bilancio regionale dell'anno 2025 le variazioni discendenti dalle disposizioni autorizzate dalla medesima legge regionale ed istituito, in particolare, il capitolo di spesa 102033 destinato alle finalità del predetto art. 67, con una disponibilità di € 700.000,00;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, il quale prevede che *"I contributi di cui agli articolo 58 e 67 della legge regionale n. 3/2025, sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari."*;

VISTO l'articolo 71 della legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2025, con il quale è stato disposto che la stessa legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2025 è stata pubblica nella G.U.R.S. ed è entrata in vigore il 4 febbraio 2025;

VISTA la nota prot. n. 19279 del 18 novembre 2025, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha sottoposto il presente provvedimento propedeutico all'assegnazione della somma di 700.000,00 di euro, in attuazione del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21;

VISTA la nota prot. n. 109963 del 25 luglio 2023 (acquisita in pari data al protocollo informatico dipartimentale n. 15196/2023) con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanze Locale - ha comunicato che il Comune di Avola è l'unico comune siciliano con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 5876 del 7 agosto 2025 (acquisita in data 8 agosto 2025 al protocollo informatico dipartimentale n. 13358/2025) con la quale Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - ha comunicato che *"l'unico ente il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato da questa Sezione di controllo nel 2015, per l'anno 2014, e con durata fino all'anno 2023 è il Comune di Avola"*, informando, altresì, che *"il suddetto piano non è più sotto il controllo di questa Sezione, atteso che la delibera n. 182/2025/PRSP del 18 giugno 2025 ha definito e concluso l'attività di monitoraggio"*;

PRESO ATTO che, alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale, il Comune di Avola era l'unico comune *"con popolazione tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti"* e, altresì, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 ha subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

RITENUTO, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, di dovere individuare quale unico ente destinatario delle risorse previste dall'art. 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 il comune di Avola;

RITENUTO di dovere individuare, come di seguito specificato, i criteri e le modalità per l'assegnazione al comune di Avola delle risorse previste dall'articolo 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3:

- 1) al fine del riconoscimento al Comune di Avola del contributo autorizzato con la medesima norma, che il requisito di aver “*subito maggiori oneri finanziari dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti*”, previsto dall’articolo 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, deve essere posseduto dal predetto Comune per ciascuna voce di onere e in relazione all’esercizio finanziario 2024 rispetto all’esercizio finanziario 2023;
- 2) il comune interessato deve far pervenire al competente Dipartimento regionale delle Autonomie locali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito informatico del medesimo Dipartimento, apposita attestazione, sottoscritta dal Segretario comunale e dal Responsabile dei Servizi finanziari, nella quale sia dato atto:
 - con riguardo a ciascuna voce di spesa riferita agli “*oneri finanziari dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti*”, che nell’anno 2024 ha subito maggiori oneri, rispetto all’annualità 2023, specificando per ciascuna voce di spesa i relativi importi;
 - con riguardo alla voce riferita “*all'onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*” l’esatto ammontare per l’anno 2025 del maggiore onere finanziario dovuto alla predetta riduzione dell’arco temporale;
- 3) l’ammontare del contributo da assegnare sarà determinato nel minor valore tra la somma autorizzata (700 migliaia di euro) e l’ammontare complessivo dei “*maggiori oneri finanziari dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti*” e del “*maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*”;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1 – In attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, quale unico ente destinatario delle risorse previste dall’art. 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è individuato il comune di Avola.

Art. 2 – Al fine dell’attuazione dell’articolo 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono definiti i seguenti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse previste dalla medesima disposizione:

- 1) il requisito di aver “*subito maggiori oneri finanziari dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti*”, previsto dall’articolo 67 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, deve essere posseduto dal predetto Comune per ciascuna voce di onere e in relazione all’esercizio finanziario 2024 rispetto all’esercizio finanziario 2023;
- 2) il comune di Avola deve far pervenire al competente Dipartimento regionale delle Autonomie locali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito informatico del medesimo Dipartimento, apposita attestazione, sottoscritta dal Segretario comunale e dal Responsabile dei Servizi finanziari, nella quale sia dato atto: - con riguardo a ciascuna voce di spesa riferita agli “*oneri finanziari dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti*”, che nell’anno 2024 ha subito maggiori oneri, rispetto all’annualità 2023, specificando per ciascuna voce di spesa i relativi importi; - con riguardo alla voce riferita “*all'onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*” l’esatto ammontare del maggiore onere finanziario per l’anno 2025 dovuto alla predetta riduzione dell’arco temporale;
- 3) l’ammontare del contributo da assegnare sarà determinato nel minor valore tra la somma autorizzata (700 migliaia di euro) e l’ammontare complessivo dei “*maggiori oneri finanziari dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti*” e del “*maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*”;

dovuti all'aumento del costo del personale, dell'energia, raccolta e conferimento dei rifiuti” e del “maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni”;

Art. 3 - Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 1 dell'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal comma 4 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.. Del presente decreto, inoltre, verrà data comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, li 21 novembre 2025

Il Presidente
Assessore *ad interim*
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica
SCHIFANI